



agorè
associazione di promozione sociale
borgo castello 12 _ 34170 gorizia
facebook.com/agoregorizia
agoregorizia@gmail.com
pec: agore@legalmail.it
+39 348 8246265 _ c.f.: 91042740315

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "agorè associazione di promozione sociale"

Il giorno 7, del mese di dicembre, dell'anno 2021, alle ore 18.30, presso la Corte sconta, in via Rastello 47 a Gorizia, si è riunita in seconda convocazione (cfr. all. 1) l'Assemblea ordinaria dell'associazione "agorè associazione di promozione sociale", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del presidente
2. Approvazione del nuovo statuto
3. Elezione di un nuovo componente del Direttivo
4. Varie ed eventuali

Sono presenti personalmente i seguenti soci: Miriam Ceravolo, Francesca Giglione, Biagio Imitazione, Roberto Marchetto, Sergio Pratali Maffei, Roberta Riva; e con delega scritta: Dorella Cantarut (delega Roberta Riva), Moreno Stringola (delega Roberta Riva).

La Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea dell'associazione "agorè associazione di promozione sociale" validamente costituita.

Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario il Sig. Roberto Marchetto e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sull'ordine del giorno.

Punto 1 all'OdG: Comunicazioni della Presidente

Prende la parola la Presidente e relaziona sull'iter della domanda d'iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale, presentata in data 17/11/2021, in seguito alla quale l'attività istruttoria dell'ente competente ha rilevato alcune carenze nello statuto dell'associazione.

La Presidente relaziona ai soci sulle modifiche che devono essere apportate allo statuto per poter regolarizzare l'iscrizione al Registro Regionale (cfr. all. 2).

La Presidente inoltre comunica che sono state ratificate le dimissioni dal Consiglio Direttivo della Sig.ra Giorgia Gambino.

Punto 2 all'OdG: Approvazione del nuovo statuto (cfr. all. 3)

La Presidente, richiamata la relazione già esposta sulle modifiche introdotte, provvede alla lettura del nuovo statuto.

L'assemblea dei soci approva all'unanimità il nuovo statuto.

Punto 3 all'OdG: Elezione di un nuovo componente del Consiglio Direttivo

A seguito delle dimissioni dal Consiglio Direttivo della socia Sig.ra Giorgia Gambino si rende opportuna la sua sostituzione.

Posto che solo il socio Sig. Sergio Pratali Maffei è disponibile a entrare nel Consiglio Direttivo, la Presidente propone all'Assemblea una votazione palese sulla sua elezione.

L'Assemblea approva all'unanimità l'elezione del nuovo componente del Consiglio Direttivo a seguito della quale il nuovo Direttivo risulta costituito dai soci:

Miriam Ceravolo
Francesca Giglione
Roberto Marchetto
Sergio Pratali Maffei
Roberta Riva

La Presidente propone all'Assemblea di nominare quale Vice Presidente, carica vacante a seguito delle dimissioni della Sig.ra Giorgia Gambino, il Sig. Sergio Pratali Maffei.

L'Assemblea approva all'unanimità la nomina di Sergio Pratali Maffei quale Vice Presidente.

Punto 4 all'OdG: Varie ed eventuali

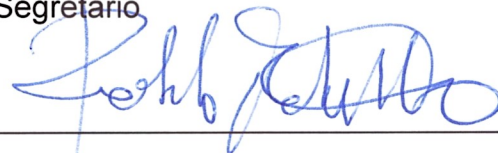
La Presidente, alle ore 20.00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e scioglie la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Gorizia, 7 dicembre 2021

La Presidente



Il Segretario



16 DIC. 2021

REGISTRATO A GORIZIA il
al n. 260 serie C Atti Privati
non autenticati.
Liquidati Euro 


IL FUNZIONARIO
Annunziata Esposito
* firma su delega del Direttore Provinciale



agorè
 associazione di promozione sociale
 borgo castello 12 _ 34170 gorizia
 facebook.com/agoregorizia
 agoregorizia@gmail.com
 pec: agore@legalmail.it
 +39 348 8246265 _ c.f.: 91042740315

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

A tutte le socie e a tutti i soci

Gorizia, 28 novembre 2021

Gent.me socie,
 gent.mi soci,

con la presente viene convocata per il giorno **martedì 7 dicembre 2021** alle ore 7.30 in prima convocazione e **alle ore 18.30** in seconda convocazione, presso la **Corte sconta, in via Rastello 47 a Gorizia**, l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente
2. Approvazione del nuovo statuto
3. Elezione di un nuovo componente del Direttivo
4. Varie ed eventuali

I soci che intendano candidarsi al Direttivo sono invitati a comunicarlo all'indirizzo e-mail dell'Associazione (agoregorizia@gmail.com), almeno 3 giorni prima dell'Assemblea (quindi entro le h 23.59 del 4 dicembre 2021).

Il presidente

Roberta R

Allegato 1
 REGISTRATO A GORIZIA il 16 DIC 2021
 al n. 860
 Liquidità Euro serie S Atti Privati
 * firma su delega del Direttore Provinciale
 IL FUNZIONARIO
 Annullato e conservato
 Agorè

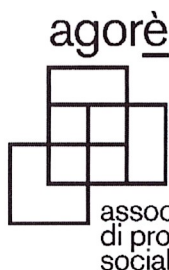
DELEGA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA (massimo una delega per socio)

Il/la sottoscritto/a _____

delega il/la socio/a _____

a rappresentarlo/a all'assemblea ordinaria dell'Associazione di Promozione Sociale agorè che si terrà il giorno 7 dicembre 2021.

 (firma)



260
 Registro Imprese
 Tribunale di Gorizia
 11.6 DIC. 2021
 Liquidati Euro
 * firma su delega del Tribunale di Gorizia

agorè
 associazione di promozione sociale
 borgo castello 12 _ 34170 gorizia
 facebook.com/agoregorizia
 agoregorizia@gmail.com
 pec: agore@legalmail.it
 +39 348 8246265 _ c.f.: 91042740315

Relazione del Presidente sulle nuove modifiche dello Statuto

A seguito della domanda di Iscrizione al Registro degli Enti del Terzo Settore, presentata via PEC in data 18 novembre 2021 (prot. SPS-GEN-2021-31116-A) alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la stessa ha rilevato quanto segue:

- Qualora sia prevista la possibilità di associare anche altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, è necessario inserire nello Statuto la previsione, di cui all'articolo 35, comma 3, del D.lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore, di seguito CTS - secondo cui è possibile prevedere l'ammissione di tali enti «a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale» (articolo 3 Statuto);

- Lo Statuto dell'Associazione attribuisce il potere di esclusione dei soci sia al Consiglio Direttivo (articolo 8 Statuto) che all'organo assembleare (articolo 7 Statuto). Considerato che l'articolo 25 CTS impone di attribuire il potere di esclusione degli associati ad un unico organo, Vi invitiamo a provvedere in tal senso attribuendo tale competenza in via esclusiva;

- Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 18 CTS, gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari «devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi».

Concludendo che:

Le carenze ut supra rilevate non consentono, allo stato, di procedere all'iscrizione richiesta. L'Associazione può tuttavia ancora ottenere l'iscrizione al Registro trasmettendo, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, una copia dello Statuto – previamente registrato all'Agenzia delle Entrate – reso conforme alle disposizioni di legge unitamente al relativo verbale di adeguamento Statutario. In caso di mancato ricevimento della documentazione richiesta entro il termine indicato, il Direttore di Servizio provvederà con proprio decreto al diniego della richiesta di iscrizione in esame, secondo il disposto dell'art. 5, comma 5, del D.P. Reg. 90/2014.

Si è quindi resa necessaria la convocazione dell'Assemblea dell'APS agorè per ottemperare alle suddette richieste in tempo utile per ottenere l'iscrizione al Registro.

Al fine di rendere più chiare le modifiche allo Statuto, queste vengono qui di seguito elencate puntualmente.

Articolo 3 (Ammissione e numero degli associati)

Dopo il secondo capoverso:

“Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.”

viene aggiunto il seguente terzo capoverso:

“In ottemperanza all’articolo 35, comma 3, del Codice del terzo settore, la possibilità di prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, è a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.”

Articolo 5 (Perdita della qualifica di associato)

Il secondo capoverso:

“Può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.”

Viene sostituito dal seguente:

“Può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.”

Articolo 7 (Assemblea)

Al settimo capoverso:

“L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:”,

viene eliminata quella di:

“delibera sulla esclusione degli associati”.

Articolo 8 (Organo di amministrazione)

Al terzo capoverso:

“In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:”

viene confermata quella di:

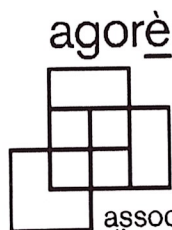
“deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati”.

Si invita quindi l'Assemblea a prendere atto di tali modifiche, deliberando l'approvazione del nuovo Stuto dell'APS agorè.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberta Riva', with a stylized flourish at the end.

Roberta Riva



associazione
di promozione
sociale

agorè
associazione di promozione sociale
via rastello 49 _ 34170 gorizia
facebook.com/agoregorizia
agoregorizia@gmail.com
agore@legalmail.it
+39 335.8217990 _ c.f. 91042740315

Allegato 2
REGISTRATO A GORIZIA il 16 DIC 2021
al n. 860
Liquitati Euro

serie 3 Atti Privati
* firma su delega del Presidente
Autenticazione

esenzione da imposta di bollo e di registro
ai sensi art. 82 D. Lsg. 117/2017 e D.Lgs 105/2018

Statuto

Approvato dall'Assemblea dei soci il 7 dicembre 2021

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "agorè associazione di promozione sociale", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Gorizia e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- sostenere le attività di carattere culturale, educativo, di ricerca e formazione;
- promuovere la qualità della vita e il benessere sociale;
- favorire le iniziative di carattere innovativo;
- sostenere le attività di carattere sociale e di tutela dei diritti civili secondo i principi di non discriminazione e pari opportunità;
- favorire iniziative di coinvolgimento di cittadini anziani per la promozione di interventi a favore dell'invecchiamento attivo.

Al fine del perseguimento degli scopi potrà essere svolta qualsiasi attività ad essi collegata quali ad esempio: convegni, spettacoli, manifestazioni artistiche, mercatini tematici periodici, culturali, sportive, ricreative, cultura della tradizione, corsi di formazione.

L'associazione predispone e fornisce, in coerenza con le proprie finalità, ogni altro servizio che possa favorire e migliorare l'efficacia d'azione dei propri aderenti

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra descritte ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque opererà per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della libertà della persona, alla Carta Costituzionale Italiana ed Europea.

Ulrich Cicerate

Roberto P.

Tali attività sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge, ovvero inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

In ottemperanza all'articolo 35, comma 3, del Codice del terzo settore, la possibilità di prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, è a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Roberto R. - Miriam Cervantes

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: scioglimento dell'Associazione; dimissioni, che devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione; rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte dell'Organo di Amministrazione.

Può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita

Roberto M. Minicciolo

almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

Roberto D. Minerva Revocato

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Roberto /
Minian Cicerone

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi

Unione Cooperative

Roberto

pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Roberto 12. Minivan
Borsari

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Gorizia, 7 dicembre 2021

Il Presidente

Roberto Ruff

Il Segretario

Illeana Perovato

Illeana Perovato
Roberto Ruff